



Soprintendenza del Mare

## **L.R. 1 agosto 1977, n. 80**

### **Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana .**

#### **Art. 1**

La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico – culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali. Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

Art. 2 I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

- 1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
- 2) architettonici (4);
- 3) archeologici;
- 4) etno-antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

**Art. 3-4** omissis

#### **Art. 5**

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice. Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico nonché sentire i presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore. Gli atti del Consiglio sono ordinariamente pubblici. Entro sei mesi dal relativo insediamento, il Consiglio regionale approva il proprio regolamento interno. Ai componenti del consiglio compete, per ogni seduta del consiglio e del gruppo di lavoro, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Le spese relative graveranno sul cap. 37962: Spese per il funzionamento del consiglio regionale e dei consigli locali per i beni culturali e ambientali (8). Ai componenti il Consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale. Possono essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in



## Soprintendenza del Mare

relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

### **Art. 6**

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali: - elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale; - fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione; - fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale; - fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione; - fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza; - formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze; - esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini. Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

- 1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
- 2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali ;
- 3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
- 4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
- 5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

### **Art.7-8 omissis**

### **Art. 9**

Sono istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico - scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni .



Soprintendenza del Mare

**Art-10-27** omissis

**Art. 28**

Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.